

Domande e Risposte Settore ortofrutticolo e pataticolo

Ritiri dal mercato

Quesito 1.

Come si determinano i costi di cernita e imballaggio dei prodotti destinati alla distribuzione gratuita?

R. Sulla base di quanto previsto dalle modifiche ai regolamenti 2022/126 e 2017/892 sono riconosciute alle organizzazioni di produttori spese di cernita e imballaggio per la distribuzione gratuita solo se debitamente documentate e nei limiti fissati negli allegati dei predetti regolamenti.

Quesito 2.

Quali sono i prodotti deperibili e temporaneamente refrigerati?

R. Il regolamento delegato UE 2022/126 prevede, nello specifico, che si tratta di “prodotti deperibili che non possono essere immagazzinati in maniera duratura al normale stadio commerciale senza refrigerazione”. Pertanto, non è necessario in questo caso stabilire rigorosamente un elenco di tali prodotti, poiché è già insito nel disposto regolamentare, e pertanto è nelle prerogative dell’organo preposto all’autorizzazione valutare se il caso rientra tra quelli previsti dal suddetto regolamento. Tuttavia, come indicato nella Circolare dipartimentale 025979 del 18 maggio 2023, sono esclusi da questa misura i prodotti ortofrutticoli di cui ai codici ex 0802 e 12129200 di cui all’allegato I del decreto ministeriale n. 480166 del 29/09/2022.

Quesito 3.

Chiarimenti sulla determinazione della quota dei ritiri dal mercato per altre destinazioni, in applicazione dell’art. 26 paragrafo 4 del regolamento delegato 2022/126

R. Secondo l’art. 26 (4) del regolamento delegato, “la quota di ritiri dal mercato con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita, di un dato prodotto di una data OP/AOP effettuati in un dato anno, è stabilita come segue:

non supera il 10 % del volume medio di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori, associazione di organizzazioni di produttori, organizzazione transnazionale di produttori, associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o gruppo di produttori nel corso dei tre anni precedenti;

e, per gli ortofrutticoli, in totale, la somma delle percentuali nell’arco di tre anni consecutivi non supera 15, sommando la quota calcolata conformemente alla lettera a) per l’anno in corso alle quote dei ritiri dal mercato dei due anni precedenti, calcolate sulla base del rispettivo volume di produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei medesimi due anni precedenti.”

Al riguardo si riporta un esempio di calcolo.

Supponiamo che una data OP/AOP abbia effettuato negli anni 2020, 2021 e 2022 dei ritiri di nettarine con destinazione distillazione:



<i>Anno</i>	<i>Volume di produzione Commercializzata (t)</i>	<i>Volume Medio di produzione Commercializzata (t)</i>	<i>Volume ritirato di nettarine (t)</i>	<i>%</i>
2020 (N-3)	900	3.000/3=1.000	30	30/900=3,33%
2021 (N-2)	1.000		40	40/1.000=4,00%
2022 (N-1)	1.100		50	50/1.100=4,54%

A partire dall'annualità 2023 (anno N) si dovrà verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art. 24 (4) del regolamento delegato, sapendo che nel triennio precedente il volume medio della produzione commercializzata (VMPC) è pari a 1.000 Tons. Nella tabella seguente sono state fatte tre ipotesi diverse in funzione della quantità di nettarine ritirate:

<i>hp 2023</i>	<i>Volume ritirato di nettarine</i>		<i>Verifica delle condizioni</i>	<i>Esito</i>
A	150	150/1.000=15,00%	Non rispetta la lett. a)	NEG.
B	90	90/1.000=9,00%	Rispetta la lett. a) ma non rispetta la lett. b) 9,00+4,54+4,00=17,54%	NEG.
C	60	60/1.000=6,00%	rispetta sia la lett. a) che la lett. b) 6,00+4,54+4,00=14,54%	POS.

In considerazione che il regolamento prescrive per gli ortofrutticoli che la quota di ritiri dal mercato con destinazione diversa dalla distribuzione venga stabilita nel rispetto di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) si può ricavare la formula:

$$\text{Quota di ritiri dal mercato con destinazione diversa dalla distribuzione} = \text{QRM} = [\text{VMPC (Volume medio nel triennio)} \times (15\% - \% \text{ anno (N-1)} - \% \text{ anno (N-2)})];$$

Se la differenza percentuale è inferiore al 10% allora si conferma il QRM calcolato; invece, se la differenza percentuale è superiore al 10% il QRM potrà essere al massimo uguale al 10% del VMPC. Pertanto, nell'esempio riportato, la OP nel 2023 può ritirare dal mercato un quantitativo di prodotto non superiore a 64,60 Tons, pari al 6,46% del VMPC:

$$64,60 \text{ Tons.} = [1.000 \text{ Tons.} \times (15\% - 4,54\%_{(2022)} - 4,00\%_{(2021)})].$$

In mancanza dei dati sul volume della produzione commercializzata di uno o di tutti gli anni precedenti, si dovrà fare riferimento al volume della produzione commercializzata per la quale sono stati riconosciuti l'organizzazione di produttori, l'associazione di organizzazioni di produttori, l'organizzazione transnazionale di produttori, l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori o il gruppo di produttori.

In ogni caso il primo anno la OP dovrà rispettare la sola condizione di cui alla lettera a), mentre a partire dal secondo anno dovranno essere rispettate entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b). Dal quarto anno di operatività della OP/AOP la quota di ritiri dal mercato con destinazione diversa dalla distribuzione dovrà essere stabilita con il metodo ordinario ricavando la media del triennio precedente.



Condizioni specifiche di ammissibilità per taluni interventi

Quesito 4.

Si chiede un parere circa l'ammissibilità nei programmi operativi di pedane in plastica riutilizzabili e di esoscheletri per le operazioni colturali.

R. Relativamente alle pedane (pallet) riutilizzabili in plastica, poiché sono finalizzate alla movimentazione interna e allo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli, analogamente all'uso dei bins o cassoni, non si ravvisano elementi ostativi alla loro ammissibilità come spesa dei programmi operativi, purché le stesse non rientrino nell'ambito dei tipi di spesa non ammissibili, di cui all'allegato II del Regolamento delegato (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021.

Per le apparecchiature di esoscheletro, si ritiene che tale spesa sia compatibile con l'obiettivo k) "miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei programmi operativi".

Quesito 5.

La giustificazione del carattere di eccezionalità della locazione è assoluta con la presentazione di una perizia asseverata attestante la convenienza economica rispetto all'acquisto o occorre dimostrare, caso per caso, l'eccezionalità considerando, ai fini valutativi, anche il periodo temporale di utilizzo dello strumento in oggetto?

R. Premesso che la materia non rientra nell'ambito delle competenze del Ministero, si ritiene che la perizia asseverata di un tecnico iscritto ad un ordine professionale, attestante la convenienza economica dello strumento della locazione, sia elemento sufficiente a giustificare il carattere di eccezionalità del ricorso alla stessa. In proposito, si ritiene utile rappresentare che la nuova disciplina relativa all'applicazione del Reg. (UE) 2021/2115, nel dettare le disposizioni ai fini dell'ammissibilità delle spese relative al caso in specie, elimina le parole "solo in via eccezionale" prevedendo, come nella precedente disciplina, la possibilità di ricorrere alla locazione o noleggio quale forma alternativa all'acquisto o costruzione conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato III del regolamento 2022/126.

Quesito 6.

I nuovi contenuti della scheda 2.2.2. della circolare n. 0259791 del 19 maggio 2023 inerente al materiale plastico di copertura per serre si riferisce a teli di spessore di 0,2 mm fermo restando la durata della copertura superiore a 12 mesi; si chiede se, a far data dal 01.01.2023, le plastiche con spessore, ad esempio, di 18 mm siano ammissibili

R. Si fa presente che nello studio effettuato da Ismea, lo spessore di 0,2 mm è stato preso a riferimento per il calcolo del peso (Kg/mq) di teli che possono essere di materiali vari e trattati con additivi diversi; pertanto, lo spessore non deve essere inteso come elemento vincolante, quanto invece la durata pluriennale e una classe di appartenenza non inferiore alla D. Pertanto, si conferma che i teli plastici di copertura aventi uno spessore di 0,18 mm possono continuare ad essere rendicontati.

Quesito 7.

La validazione delle spese ammissibili nell'ambito dei Piani Operativi delle OP pataticole per apparecchiature e sistemi informatici di monitoraggio dei dati in campo deve riferirsi all'Obiettivo



A) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (art. 46 Reg. UE n. 2115/2021) oppure all'Obiettivo F) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi (art.46 Reg. UE n. 2115/2021)?

R. Attraverso la raccolta, gestione e integrazione di dati satellitari, meteorologici, da droni, da sensori in campo con i dati relativi alle operazioni colturali, si è in grado di variare gli apporti irrigui in funzione delle caratteristiche pedologiche dei suoli, anche con l'utilizzo di sensoristica per la misurazione dell'umidità del suolo, promuovendo l'uso razionale dell'acqua per l'irrigazione, sulla base del principio del bilancio idrico del suolo. Tale intervento migliora l'efficienza nell'uso delle risorse per la sostenibilità della produzione agricola e produce effetti positivi per la gestione sostenibile del suolo.

Pertanto, l'utilizzo di sistemi informatici di monitoraggio rientra tra le misure di agricoltura di precisione, collegate all'obiettivo "mitigazione cambiamenti climatici" (lett. f art. 46 reg 2115).

Non può essere invece accolta l'assimilazione alla misura "realizzazione impianti di irrigazione" poiché tale sistema non agisce direttamente sull'impianto idrico, ma dà solo informazioni in più per calibrare l'irrigazione.

Quesito 8.

Applicazione degli importi forfettari di cui al punto 5.1.3 dell'Allegato I della circolare n. 331474 del 26 giugno 2023 "Applicazione di prodotti per la lotta biologica". L'impiego di *Bacillus amyloliquefaciens/subtilis* è ammissibile solo per la difesa delle colture orticole protette oppure è ammissibile e rendicontabile anche per le orticole in pieno campo e per i frutteti?

R. L'importo indicato per il trattamento è da considerare sia per le colture orticole protette e di pieno campo che per le frutticole. Analogamente si potrà procedere per i prodotti per i quali è stato utilizzato analogo procedimento.

Per quanto riguarda il numero medio di trattamenti si precisa che questo valore medio è indicativo ai fini della rendicontazione dell'intervento ed è riferibile ad una "buona prassi". Se ne possono fare sia in più che in meno, ma devono comunque garantire la congruità tecnica dell'intervento.

Quesito 9.

Chiarimenti in merito alla presentazione dei preventivi di spesa per l'approvazione delle spese dei programmi operativi.

R. L'allegato I dei decreti ministeriali afferenti ai settori Ortofrutta e Patate prevede che i preventivi di spesa debbano essere "confrontabili e riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura. L'OP deve dare atto di essersi riferita a fornitori diversi e indipendenti tra loro e senza legami o potenziali conflitti di interessi con i membri direttivi dell'OP. Inoltre, ai fini dell'approvazione è prevista la seguente regola: "In via generale, per i casi in cui sono previsti più preventivi, viene riconosciuta la spesa del preventivo più basso".

La ratio della disposizione prevede la volontà di individuare correttamente il congruo valore di mercato della prestazione richiesta non vincolando il beneficiario del contributo al preventivo più basso, ma al contrario permettendo all'Organizzazione di proporre un preventivo che si discosta da quest'ultimo, purché questa scelta sia adeguatamente motivata e sia stata ritenuta congrua dalla Regione.

Resta ferma la possibilità per l'OP o AOP interessata, una volta che la Regione ha individuato il congruo prezzo di mercato della prestazione attraverso l'esame dei preventivi ad essa sottoposti, di



rivolgersi anche a fornitori diversi da quelli interpellati, nella misura in cui tale scelta ricada su una prestazione avente le stesse caratteristiche e lo stesso prezzo di quello di cui al preventivo più basso, o comunque abbia uno scostamento da quest'ultimo adeguatamente giustificato e supportato dalla relazione tecnico/economica richiesta dalla normativa richiamata.

Qualora invece il prezzo della prestazione presenti uno scostamento rispetto a quello più basso, si richiama comunque la necessità che la scelta ricada su un soggetto che garantisca l'assenza di un conflitto di interessi, che configuri l'interesse personale di uno o più membri direttivi della Organizzazione.

Riconoscimento

Quesito 10.

Se una OP ortofrutticola vuole essere autorizzata ad estendere il proprio riconoscimento a nuovi codici prodotto (NC) è sufficiente una comunicazione di accoglimento della richiesta tramite PEC agli indirizzi istituzionali, oppure, è necessario un decreto della Regione di accoglimento di tale estensione?

R. È sufficiente acquisire un decreto o una determina dirigenziale regionale.

Quesito 11.

Una OP, il cui riconoscimento era stato revocato nel 2020, può essere riconosciuta atteso che ci siano le condizioni in termini di numero di soci e di VPC per avere un nuovo riconoscimento?

R. Non vi sono disposizioni specifiche che vietano il riconoscimento ad una organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori ortofrutticoli, alla quale era stato revocato il riconoscimento. Al riguardo, si precisa che la predetta organizzazione deve comunque rispettare i parametri previsti dalle disposizioni nazionali (articoli 3 e 8 del Decreto ministeriale 29 settembre 2022 n. 480166) e del regolamento (UE) n.1308/2013.

Varie

Quesito 12.

Il codice unico di progetto (CUP) deve avere una validità temporale di pari durata del programma operativo?

R. Ai sensi dell'art. 41 del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. dell'11 settembre 2020, n. 120, tutte le Amministrazioni che emanano atti che autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto – CUP. In proposito anche le Regioni che emanano atti amministrativi per approvare gli esecutivi del programma operativo pluriennale assegnano tale codice. Poiché l'atto amministrativo deve essere collegato ad una spesa certa da finanziare, il relativo codice non può essere pluriennale, poiché si andrebbe ad approvare una spesa non certa, in quanto questa negli anni successivi potrebbe cambiare.

Quanto richiamato si raccorda anche con quanto previsto dall'art. 34 del Reg. (UE) 2017/891, sulle modifiche dei programmi operativi, che possono essere richieste nel corso del loro svolgimento. Inoltre, si fa presente che il CUP è assegnato ai singoli progetti che l'OP mette in atto nel rispetto



del Programma Operativo approvato. Poiché anche l'erogazione dell'aiuto finanziario è su base annuale, l'assegnazione di un CUP unico per tutta la durata del Programma andrebbe in contrasto anche con la normativa di riferimento, pertanto il suddetto codice non potrà che essere assegnato per ogni annualità.

Per quanto riguarda gli investimenti o altre misure che l'OP andrà ad imputare a più annualità del suo Programma Operativo, sarà sufficiente riportare nei documenti e per gli anni successivi, il codice CUP della prima annualità di rendicontazione, salvaguardando così l'obiettivo dell'Amministrazione di monitorare la spesa relativa all'incentivo erogato senza aggravii ulteriori per gli operatori.

Quesito 13.

Applicazione dell'articolo 3 comma 14 lettera d) del DM 16 giugno 2023, n. 315386, relativo al riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno interessato i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

R. Il decreto ministeriale n. 0315386 del 16 giugno 2023 è stato emanato con lo scopo di risolvere le problematiche conseguenti agli eventi alluvionali di cui al DL 1° giugno 2023 n. 61. Il decreto prevede diverse deroghe al fine di consentire una rimodulazione del programma operativo delle organizzazioni di produttori ortofrutticole, in grado di recuperare spese, anche se inizialmente non inserite. Inoltre, è prevista l'attivazione di interventi volti alla manutenzione/ripristino della superficie coltivata. Le deroghe devono intendersi riferite agli investimenti e a tutti gli interventi ad essi connessi e funzionali per il ripristino delle condizioni ordinarie di coltivazione. In particolare, quanto previsto al comma 14, lettera d), è riferito oltre che agli investimenti in quanto tali, anche agli interventi necessari per il ripristino delle superfici di cui ai commi 15- 16-17, purché rispettino le condizioni di cui al comma 19 del decreto.

Quesito 14.

Si chiede di chiarire la portata applicativa dell'aumento dell'intensità dell'aiuto unionale al 60% della spesa effettivamente sostenuta, disposta dal regolamento (UE) 2023/1619 (i cui contenuti vengono ripresi anche dal regolamento (UE) 2023/1620), e se tale aumento debba essere applicato a tutto il fondo di esercizio dell'OP o solo a quella parte di spese riferite ai soci ricadenti nei territori colpiti.

R. La Commissione europea ha chiarito che le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 2023/1619 o (UE) 2023/1620 si applicano alle aree delle OP e delle AOP colpite dai gravi eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, da individuare da parte degli Stati membri. Il decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", stabilisce che il suo campo di applicazione è riferibile ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale od operativa nei territori indicati nell'allegato 1.

Il decreto ministeriale del 16 giugno 2023, prot. n. 315386, applica le deroghe in questione alle OP o AOP aventi sede o soci nei territori di cui al medesimo allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Di conseguenza, il soggetto beneficiario delle deroghe è stato puntualmente individuato dallo Stato membro.

Inoltre, la Commissione ha precisato che per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1619 o (UE) 2023/1620, relativo all'aumento fino al 60% dell'assistenza



finanziaria dell'Unione, riguarda l'intero fondo di esercizio dell'OP o dell'AOP, non la sola parte di spese riferite ai soci ricadenti nei territori colpiti.

Tutto ciò premesso, atteso che la valutazione di quanto sopra rientra nell'ambito delle competenze delle Regioni, ciascuna Regione, sulla base dei territori colpiti individuati nell'allegato 1 al citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (convertito in legge del 31 luglio 2023, n. 100), è tenuta ad indicare/identificare le OP/AOP beneficiarie delle deroghe previste dalla legislazione unionale e nazionale di riferimento.

Quesito 15.

Le OP che intendono avvalersi della possibilità di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla Regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualità successiva?

R. La richiesta di autorizzazione all'emissione di fatture di vendita ai propri soci produttori, così come previsto dall'art. 7 del DM 480166/2022, va presentata dall'OP contestualmente alla presentazione del programma operativo (o della sua modifica), ovvero entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di realizzazione del programma (art. 16 D.M.).

Quesito 16.

Può essere integrato il programma operativo di una organizzazione di produttori (OP), al programma operativo di una associazione di organizzazioni produttori (AOP), entrambi approvati ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, a seguito dell'adesione della stessa OP all'AOP?

R. La fattispecie è compatibile con la normativa vigente, pertanto è opportuno che l'organizzazione di produttori aderisca all'AOP entro il 30 settembre affinché l'OP possa aderire al programma operativo della AOP per la successiva annualità e quest'ultima, per il calcolo del valore della produzione commercializzata, possa tenere conto anche della VPC della OP.

Infatti, l'articolo 16, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2022, prevede che la domanda di modifica dei programmi operativi relativamente agli anni successivi deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno, completa degli allegati tecnici che evidenziano i motivi, la natura e le implicazioni delle modifiche richieste.

Il programma operativo della organizzazione di produttori potrà confluire o integrare il programma della AOP, solo dopo l'approvazione da parte della competente regione, delle modifiche introdotte e avrà valore a partire dall'anno successivo. Il fondo di esercizio finanziario dell'associazione di organizzazione di produttori, necessario per l'attuazione del programma operativo, dovrà essere integrato con i contributi versati dalla organizzazione di produttori che ha aderito al programma operativo della AOP. Tuttavia, qualora una OP aderente ad una AOP presenti un proprio programma operativo dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 4 e 5 del citato decreto 29 settembre 2022.

Intervento Settoriale Patate

Calcolo del fondo di esercizio ai sensi dell'art. 68 del Reg. UE 2021/2115

R. L'art. 68 del regolamento (UE) 2021/2115, rubricato "Aiuto finanziario dell'Unione", stabilisce i limiti massimi dell'aiuto finanziario unionale relativo ai c.d. "altri settori". Normalmente tale aiuto



è pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di intervento di cui all'articolo 67; il restante 50% delle spese resta a carico dei beneficiari. Tuttavia, se l'O.P. è stata riconosciuta come tale da meno di cinque anni, il contributo dell'Unione sale al 60% e quello a carico del beneficiario passa al 40% dell'importo. In ogni caso, l'art. 68 al paragrafo 3 limita il contributo unionale al 6% del valore della produzione commercializzata. Di conseguenza, ai fini del corretto calcolo del fondo di esercizio, è necessario individuare le percentuali di spesa rispettivamente a carico dell'Unione e dell'Organizzazione beneficiaria. Anzitutto, la Regione dovrà calcolare il 6% del VPC verificato; questo valore (così calcolato) rappresenterà in ogni caso il contributo massimo finanziabile dall'Unione.

Successivamente:

- in caso di O.P. o A.O.P. riconosciuta da più di cinque anni, il beneficiario dovrà versare il restante 50% delle spese, per un importo esattamente pari a quello finanziato dall'Unione; diversamente, se l'O.P. ha ottenuto il riconoscimento da meno di cinque anni, questa dovrà corrispondere il restante 40% delle spese. Il valore precedentemente calcolato a carico dell'Unione rappresenterà il 60% della spesa totale.

Aiuto Finanziario Nazionale

Quesito 17.

I vincoli di cui all'art. 50, paragrafo 7 del regolamento 2021/2115 relativamente alle azioni ambientali e alla ricerca, sono riferiti solo alla parte unionale del finanziamento o interessano anche l'Aiuto Finanziario Nazionale (AFN)?

R. Come specificato all'art. 53 del Regolamento (UE) 2021/2115, l'aiuto finanziario nazionale si "aggiunge" al fondo di esercizio. Lo stesso fondo però, come previsto all'art. 51, non comprende l'AFN, ma solo l'aiuto finanziario dell'Unione.

Pertanto, questo lascia intendere che le condizioni a cui si fa riferimento (azioni ambientali e ricerca) interessino solo l'aiuto unionale, in linea con quanto previsto dall'allegato 1, punto 11 del decreto 480166 del 29/09/2022: *"Gli interventi, che devono essere nettamente distinti dal resto del programma operativo e finalizzati all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale nella Regione in cui è stata realizzata la produzione di riferimento, dovranno riferirsi ai tipi di intervento relativi all'acquisizione sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambieprogrammi differenti. Sì, la dichiarazione di equipollenza va prodotta.*